



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO

Presidente

dott. Marco ROSSETTI

Consigliere

dott. Cristiano VALLE

Consigliere

dott. Augusto TATANGELO

Consigliere relatore

dott. Paolo PORRECA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11053 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto

da

Giuseppe ()

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati

)

-ricorrente-

nei confronti di

Alberto ()

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato

)

-controricorrente-

nonché

Francesca ()

-intimata-

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 2197/2017, pubblicata in data 7 dicembre 2017 (e notificata in data 27 gennaio 2018);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 marzo 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Oggetto:

OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE (ART. 619 C.P.C.)

Ad. 04/03/2021 C.C.

R.G. n. 11053/2018

Rep. _____



Giuseppe ha proposto opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi degli artt. 619 e 620 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione forzata promosso dalla Banca Popolare di Nicastro (poi divenuta Banca MPS) e proseguito da Alberto , avente causa di detta banca, deducendo di avere usucapito gli immobili espropriati, frattanto acquisiti dal Comune di Lamezia Terme in virtù di una cessione volontaria, il cui corrispettivo era stato versato alla procedura esecutiva.

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Lamezia Terme. La Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile l'appello del .

Ricorre il , sulla base di otto motivi.

Resiste con controricorso Alberto .

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «*Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163-bis, 165, 171, 347, 348, 359 e 616 c.p.c. in relazione art. 360, comma 1, n. 4, o in subordine n. 3, c.p.c. – violazione del principio di ultrattività del rito – nullità della sentenza*».

Con il secondo motivo si denuncia «*Violazione degli artt. 112, 329, 619 e 620 c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, od, in subordine, n. 3)- c.p.c. – error in procedendo per violazione del giudicato interno formatosi sulla qualificazione dell'opposizione e sul petitum per come interpretati dal Tribunale di Lamezia Terme*».



Con il terzo motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 619 in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

Con il quarto motivo si denuncia «Violazione falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge del 7 ottobre 1969, n. 742, art. 92 dell'ordinamento giudiziario e 620 c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Con il quinto motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 359 c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - violazione falsa applicazione degli artt. 112-165-346-347 e 359 c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Con il sesto motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

Con il settimo motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione artt. 163-bis-165-347-348-359-616 e 645 co. 2 cpc in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3».

Con l'ottavo motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione (sotto altro profilo) degli artt. 163-bis-165-347-348-359-616 e 645 co. 2 cpc e dell'art. 3 l. n. 218/2011 in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3».

Per motivi di logica pregiudizialità, vanno esaminati, preliminarmente e congiuntamente, il primo, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo del ricorso, che hanno ad oggetto la medesima questione di diritto, essendo diretti a censurare la dichiarazione di improcedibilità dell'appello del [] per la sua tardiva iscrizione a ruolo, in quanto non avvenuta nel termine dimezzato di cinque giorni dalla notificazione dell'impugnazione, secondo la corte territoriale applicabile per le opposizioni esecutive in virtù della previsione di cui all'art. 616 c.p.c. relativa ai termini a comparire.

Tali motivi sono fondati.



È in proposito decisivo il rilievo (che assorbe ogni altra questione) per cui «*nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduce la fase di merito non subisce alcuna riduzione – essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di citazione*» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174 - 01, decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata, cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019).

All’indicato principio il collegio intende dare piena continuità.

Ne consegue che l’iscrizione a ruolo del giudizio di appello da parte del ricorrente, diversamente da quanto affermato dalla corte territoriale, non era affatto tardiva; quindi, l’impugnazione non avrebbe potuto essere dichiarata improcedibile ma avrebbe dovuto essere presa in esame dalla corte stessa, ciò a cui dovrà provvedersi in sede di rinvio.

La fondatezza dei motivi di ricorso appena considerati determina l’assorbimento degli altri.

2. Sono accolti il primo, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

per questi motivi

La Corte:



- accoglie il primo, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 marzo 2021.

Il presidente
Franco DE STEFANO

